

N° **di Repertorio**

N° **di Raccolta**

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI, AI SENSI DELL'ART. 57 D. LGS. 36/2023,
PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA IMT ALTI
STUDI LUCCA**

CIG: B02A297212

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) nel mese di novembre, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente

l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. (di seguito denominata “Operatore Economico”, “Appaltatore”, “Società”), con sede legale in Via di Tiglio 1697, Lucca - C.F. e P.I. [redacted] iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Toscana Nord - Ovest, rappresentata dal Dott. Nicola Gianneccchini, nato a [redacted] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura camerale del 9/05/2024 conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 40/24 del 26/01/2024 è stata avviata, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, AI SENSI DELL’ART. 57 D. LGS. 36/2023, PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.108, c.2 lett. a) del D.Lgs. citato (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

- che con la suddetta sono stati approvati la Determinazione, il Capitolato

Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che il Bando di gara è stato predisposto telematicamente mediante la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T. e trasmesso mediante la PVL (piattaforma ANAC di pubblicità a valore legale) all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea;

- che con Provvedimento del Direttore n. 35/24 del 18/04/2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;

- che con Determinazione n. 35/24 del 18/04/2024 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio deputato allo svolgimento delle funzioni di Seggio di gara: del giorno 19/03/24 Repertorio n. 774 Raccolta n. 2013 e del giorno 8/04/24 Repertorio n. 777 e Raccolta n. 2017;

- che con Determinazione n. 547/24 del 28/08/2024 si è provveduto ad approvare i verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice di gara: del giorno 2/05/2024 Repertorio n. 781 Raccolta n. 2026, del giorno 2/05/2024 Raccolta n. 2027, del giorno 21/05/2024 Repertorio n. 785 Raccolta n. 2033 e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 94 e ss. e art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione

sopra citata ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che il Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 8488/24 del 14/06/2024;

- che ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U. Leggi Antimafia), nonché ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pubblicato sulla GU Serie Generale n. 164 del 15-7-2013 come modificato dal Decreto legge 08/04/2020 n.23 convertito dalla legge 05/06/2020, n. 40 la DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. risulta iscritta nella c.d. "*White List*" della BDNA – Ministero Interno dal 25/07/2023;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per la Società sopradetta;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 il Dott. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli affida a DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l., avente sede legale in Lucca - Via di Tiglio 1697, C.F. e P.I. [REDACTED] che nella persona del Dott. Nicola Gianecchini si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, AI SENSI DELL'ART. 57 D. LGS. 36/2023, PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA".

Il servizio si svolgerà presso il complesso immobiliare "San Francesco" posto in Via della Quarquonia – Lucca (LU), presso i locali attrezzati concessi in comodato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (FCRLU) alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, messi a disposizione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dalla medesima Scuola IMT Alti Studi di Lucca in forza della Convenzione stipulata in data 12/03/2024 Prot. IMT

n. 2024-IMTLIMT-0003856 e concessi in uso a titolo gratuito dalla Scuola IMT Altì Studi di Lucca alla Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. con scrittura privata redatta in data 31/10/24 conservata in copia in atti.

E' fatto espresso divieto alla Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA S.r.l. di mutare la destinazione d'uso dei locali né potrà lo stesso concederli a sua volta in uso a terzi.

L'appalto ha inoltre per oggetto il servizio di produzione e consegna di pasti confezionati in legame refrigerato (modalità delivery) per gli studenti universitari frequentanti il Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei, Lucca (pranzo dal lunedì al venerdì giorni feriali). I pasti, che saranno preventivamente prenotati dagli studenti, dovranno essere prodotti nei locali sopra indicati e consegnati in Via del Seminario I 79, Lucca, presso la Fondazione Campus, sede accademica dei corsi suddetti.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica così come presentati dalla Società in sede di gara sul

Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;

- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato allo stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 1 novembre 2024, fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.

Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all'Azienda i locali concessi in uso per l'esecuzione dell'appalto, previo espletamento delle verifiche descritte all'art. 1 e 29 del Capitolato.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 1.215.072,06 (Euro unmilione duecentoquindicimilazero settantadue/06) oltre IVA al 4% e oltre Euro 1.509,62 (Euro millecinquecentonove/62) oltre IVA al 4% per oneri di sicurezza nei termini di legge, in base ai prezzi fissi stabiliti in atti di gara e così riportati:

- Pasto completo o equivalente: Euro 5,89 (euro cinque/89) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1: Euro 5,31 (euro cinque/31) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2: Euro 5,50 (euro cinque/50) IVA esclusa.

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare

l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda, ha ritenuto sussistenti rischi da interferenza per la somma di € 1.509,62 (Euro millecinquecentonove/62) oltre IVA al 4% indicati nel redatto D.U.V.R.I. che si allega in formato elettronico al presente contratto (All. B).

Art. 4 (Divieto di variazione della destinazione d'uso)

L'Appaltatore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati senza l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Nel caso di opere non autorizzate l'Appaltatore dovrà procedere alla riduzione in pristino a sua esclusiva cura e spese, fatta salva, nei casi più gravi, la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto.

Art. 5 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/23.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del

corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Art. 6 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: *dsutoscana@postacert.toscana.it* e quella dell'Operatore Economico: *delmonterist@legalmail.it*.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 7 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 9.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella L. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei

pagamenti”.

Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. B02A297212.

Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l’Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/23, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante

accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dott. Nicola Gianecchini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico medesimo fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Esso si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. B02A297212. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Appaltatore in sede di gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa

pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 9 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La Sig.ra Daniela Ruscica, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/23.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito agli articoli 1 e 29 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 10 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidato, nonché ad attestare il rispetto da parte del sub-contraente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. B02A297212. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

Art. 12 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente

normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 13 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell'Azienda, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti

dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio comprensivo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel citato Capitolato.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di non conformità enunciate all'articolo 32 del Capitolato, in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al funzionamento del servizio ristorazione;

| Punti rilevati in fase di verifica | Penalità |
|------------------------------------|--|
| da 0 a 4 punti | Nessuna penale |
| Da 5 a 9 punti | Da 0,8 a 1,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale |
| Da 10 a 19 punti | Da 1,6 a 2,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale |
| ≥ 20 punti | 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale |

La Stazione appaltante si riserva inoltre di applicare le seguenti penalità:

- a) € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;

- b) € 500,00 per ogni mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato e/o di quanto inserito in offerta tecnica;
- c) € 500,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 7 del Capitolato;
- d) € 300,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 2 - 10 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procurato;
- e) € 200,00 per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;
- f) € 100,00 per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Appaltatore tramite PEC, questo entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Operatore economico operando detrazioni sulle fatture emesse. Se i crediti della Società mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'articolo 15. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Società entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente della Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione

appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura della struttura interessata dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore economico e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione della struttura affidata all'Operatore economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentari;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall'Operatore economico;

- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico della Società, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- in caso di violazione del divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali consegnati per l'esecuzione del servizio;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni del Capitolato o dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2119378 del 30/09/24 munita di firme digitali con la quale REVO INSURANCE S.P.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 68.044,04 (euro sessantottomilazeroquarantaquattro/04). L'importo della cauzione è stato ridotto del 30% per il possesso di Certificazione ISO 9001:2015 n. AQS/Q/128492024 e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ISO 14001:2015 n. AQS/A/128502024 presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del

D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 764035111 (numerazione che va a sostituire quella precedente n. 000200004600557870 come da Appendice di estensione di responsabilità all'appalto di cui al presente contratto prodotta e conservata in atti) del 13/01/2015, rilasciata da Generali Italia S.p.A. e allegata quietanza di pagamento del premio assicurativo del 02/07/24.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 16 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di

costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza, di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento amministrativo si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 17 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi resi, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o

Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo..

Art. 18 (Affidamento in caso di risoluzione del contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.

Art. 19 (Spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice è pari ad Euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta) ed è assolta in modo virtuale ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle entrate numero 22/E del 28 luglio 2023.

Art. 20 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati

personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con apposito atto di nomina allegato (All. C). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda e alle eventuali ulteriori direttive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.

L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata della nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Prestatore di Servizio di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed

escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

Art. 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 22 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 23 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Nicola Giannecchini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 7 - Fatturazione e pagamenti; 12

- Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 14 – Penali e Risoluzione del contratto; 17 – Recesso; 22 - Foro competente.

Art. 24 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io Dott. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 26 (ventisei) pagine elettroniche e parte della pagina n. 27 (ventisette) elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 secondo quanto previsto con provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 28 giugno 2023, prot. 240013/23.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.